



Berna, 28 agosto 2009

Risultati dell'indagine conoscitiva sulla revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)

Sommario

1. Situazione iniziale
2. Destinatari dell'indagine conoscitiva
3. Pareri pervenuti
4. Sintesi generale dei risultati
5. Risultati sui singoli articoli

1. Situazione iniziale

Dal 1° gennaio 2006 è in vigore la nuova ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), che disciplina il traffico di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera nonché il traffico transfrontaliero di rifiuti.

Una revisione parziale s'impone per via dei seguenti sviluppi a livello nazionale e internazionale:

1. Mancata concretizzazione nell'ordinanza delle principali condizioni per l'esportazione di rifiuti
2. Entrata in vigore il 12 luglio 2007 del nuovo regolamento della Comunità europea sulle spedizioni di rifiuti
3. Adesione il 1° gennaio 2007 alla Comunità europea di due Stati che non sono membri dell'OCSE (Bulgaria e Romania)
4. Eliminazione di singoli problemi nell'OTRif riscontrati da Confederazione e Cantoni

Principali modifiche

1. Secondo la LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro i confini nazionali. Il termine di "ragionevole" è vago e in un mercato dei rifiuti globalizzato deve quindi essere concretizzato a livello di ordinanza:
 - smaltimento entro i confini nazionali dei rifiuti di massa, come rifiuti urbani, scorie dell'incenerimento dei rifiuti o fanghi di depurazione nonché rifiuti edili combustibili non selezionati, in modo da garantire un'infrastruttura di smaltimento funzionante a lungo termine (prassi attuale);
 - nessuna importazione/esportazione di rifiuti destinati direttamente a discariche superficiali (prassi attuale);
 - esportazione di rifiuti speciali se l'intera via di smaltimento rispetta almeno gli standard svizzeri (liberalizzazione rispetto alla prassi attuale).

La Comunità europea attua il requisito dell'autarchia dello smaltimento in modo analogo.

Su richiesta dei Cantoni, una seconda variante prevede lo smaltimento in Svizzera anche delle 500 000 tonnellate di legno usato, in modo da utilizzare le capacità degli IIRU e ridurre l'importazione di rifiuti urbani con lunghi trasporti. Oltre alle maggiori spese per l'edilizia svizzera, pari a 25-30 milioni di franchi all'anno, sarebbe però rimesso in questione anche il primato del riciclaggio dei materiali (in Svizzera non esistono praticamente impianti per il riciclaggio di materiali come i pannelli truciolari). I Paesi limitrofi fanno fronte al deflusso di biomassa con misure d'incentivazione invece che con ostacoli al commercio.

2. Per il traffico transfrontaliero all'interno dell'UE, il nuovo regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti prevede la cosiddetta "notifica alle autorità", istituendo una procedura che coinvolge unicamente le autorità competenti. Ciò comporta un netto sgravio per le imprese di smaltimento e di norma accorcia i tempi delle procedure. Un allineamento con l'UE offre notevoli vantaggi anche alle imprese svizzere di smaltimento, ma provoca un maggior onere per l'UFAM, pari a circa 2,5 posti. Tali costi saranno compensati con un aumento delle tasse per le autorizzazioni.
3. Ai sensi dell'OTRif non possono essere esportati rifiuti in Romania e Bulgaria, non essendo tali Paesi membri dell'OCSE. Questa disparità di trattamento di Stati dell'UE va eliminata conformemente alla Convenzione di Basilea.
4. Altre modifiche: delimitazione più chiara tra l'OTRif e l'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), ripartizione dei compiti tra la

Confederazione e i Cantoni nell'ambito del ritorno dei rifiuti esportati illegalmente, agevolazioni per lo smaltimento di piccolissime quantità di rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche nonché obbligo di utilizzare la forma elettronica per i moduli e le notifiche di rifiuti.

Modifica del diritto vigente: ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR, RS 814.600)

La modifica dell'ordinanza tecnica sui rifiuti prende spunto dagli sviluppi intervenuti nel settore dei rifiuti dalla sua entrata in vigore nel 1991 e dal crescente numero di risanamenti di siti contaminati e progetti di ingegneria civile con grandi volumi di materiale di scavo in parte molto contaminato. Con la modifica dell'ordinanza sono attuati anche altri elementi importanti, che scaturiscono dalle linee direttive per la gestione dei rifiuti in Svizzera (1986), dal commento all'OTR (1988) nonché dai rapporti sulla valutazione della politica della Confederazione in materia di rifiuti (2006). Tra le basi figurano anche gli aiuti all'esecuzione della Confederazione e dei Cantoni nonché i rapporti di ricerca.

I requisiti relativi ai rifiuti ammessi nelle discariche sono strutturati in modo uniforme e se necessario completati. Da un lato sono menzionati espressamente determinati generi di rifiuti ammessi e dall'altro sono fissati valori limite per generi di rifiuti eterogenei. I valori limite si orientano alle indicazioni improntate ai rischi delle linee direttive e dell'OTR del 1990, ma sono stati adeguati alle moderne conoscenze tossicologiche.

2. Destinatari dell'indagine conoscitiva

2.1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich, Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern, Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern, Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri, Altdorf
Staatskanzlei des Kantons Schwyz, Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden, Sarnen
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden, Stans
Regierungskanzlei des Kantons Glarus, Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug, Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg, Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn, Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Basel
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft, Liestal
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Herisau
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden, Appenzell
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen, St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden, Chur
Staatskanzlei des Kantons Aargau, Aarau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau, Frauenfeld
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud, Lausanne

Chancellerie d'Etat du Canton du Valais, Sion
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel, Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève, Genève
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura, Delémont
Landesverwaltung FL, Städtle 49, FL-9490 Vaduz

2.2. Wirtschafts- und Industrieverbände

Associations économiques et industrielles

Associazioni economiche e industriali

- Economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere, Zurigo
- SGCI Chemie Pharma Schweiz, Zurigo
- Swissem, L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera, Zurigo
- usam, Unione svizzera delle arti e mestieri, Berna
- SSIC, Società svizzera degli impresari costruttori, Zurigo
- ARV, Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz, Kloten
- UP, Unione Petrolifera, Zurigo
- ASIR, Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti, Berna
- CATEF, Camera ticinese dell'economia fondiaria, Lugano
- Centre patronal, Losanna
- FER, Fédération des entreprises romandes, Ginevra
- ASIC, Associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo, Berna
- Costruzione Svizzera, Organizzazione nazionale della costruzione, Zurigo
- EcoSwiss, Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente, Zurigo
- Associazione svizzera del pneumatico, Berna
- Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG), Berna
- VASSO, Associazione dei detentori dei punti di raccolta automobili, Rickenbach
- Fondazione Auto-Recycling Svizzera, Berna
- Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (VSMR), Berna
- Schweizerischer Shredder-Verband, Zurigo
- Fachvereinigung VREG-Geräteentsorger (FVG), Zurigo
- Associazione economica svizzera della tecnica d'informazione, comunicazione e organizzazione (SWICO), Zurigo
- Stiftung Entsorgung Schweiz (S.EN.S), Zurigo
- Swiss Recycling, Zurigo

2.3. Umwelt- und Konsumentenorganisationen

Groupements écologiques et associations de consommateurs

Organizzazioni ambientaliste e di consumatori

- Association romande pour la protection des eaux et de l'air, Montmollin
- VSA, Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, Zurigo
- Equiterre, Zurigo
- Associazione consumatrici della Svizzera italiana (acsi), Lugano
- Kontaktstelle Umwelt (KSU), Berna
- Praktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH), Zurigo
- Associazione per il diritto dell'ambiente, Zurigo
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), Berna
- Fédération romande des consommateurs, Losanna
- Konsumentenforum Schweiz (KF), Muri Berna

2.4. Weitere Interessenten / Autres institutions intéressées / Altri ambienti interessati

- DCPA, Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, Zurigo
- Unione delle città svizzere, Infrastrutture comunali, Berna
- Associazione dei Comuni svizzeri, Urtenen-Schönbühl
- GEMEDA, Schweizerischer Verband der Gemeinden für Materialabbau, Entsorgung, Deponien und Altlasten, Berna
- Hauseigentümergeverband Schweiz, Zurigo
- SVU, Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente, Berna
- SIA, Società svizzera degli ingegneri e architetti, Zurigo
- CHGEOL, Associazione svizzera dei geologi, Soletta
- usic, Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria, Berna
- Comunità svizzera per il legname da industria, Zurigo
- Verband Schreiner Thurgau VSSM, Weinfelden

3. Pareri pervenuti

Il 27 novembre 2008, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha sottoposto ai Cantoni e agli ambienti interessati il disegno di revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) per parere.

Complessivamente sono pervenuti 66 pareri, che si suddividono come segue: 26 Cantoni, 23 associazioni economiche e industriali, tre associazioni ambientaliste, quattro organizzazioni di Cantoni e Comuni nonché 10 imprese individuali o città.

Sulla modifica dell'OTR sono pervenuti complessivamente 48 pareri, che si suddividono come segue: 26 Cantoni, 11 associazioni dell'economia nonché 11 altri ambienti interessati (ad esempio DCPA, imprese individuali).

4. Sintesi generale dei risultati

L'analisi dei pareri mostra che, sostanzialmente, la revisione è accolta con favore. La maggior parte delle proposte di modifica è approvata senza commenti dettagliati. Buona parte dei pareri (52) si sofferma sulle varianti concernenti l'autonomia dello smaltimento del legno usato: circa due terzi dei partecipanti sono favorevoli al mantenimento della possibilità di esportare il legno usato, un terzo sostiene invece l'introduzione di un divieto di esportazione. La maggioranza dei pareri restanti riguarda le agevolazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche (42) nonché il sostegno alle autorità federali da parte delle autorità cantonali nell'ambito del prelievo e dell'analisi di campioni di rifiuti (14), due punti entrambi respinti dalla maggioranza dei partecipanti. Su tutte le altre proposte di modifica vi sono solo osservazioni isolate, ovvero non più di tre pareri critici o contrari. Sono però anche state avanzate preziose proposte di miglioramento e indicazioni relative a numerosi articoli

L'analisi dettagliata dei pareri sulle modifiche proposte nell'OTR (modifica del diritto vigente) mostra che in generale la stragrande maggioranza dei Cantoni e delle associazioni e la DCPA condividono la modifica dell'OTR. Sono apprezzati in particolare i requisiti di qualità uniformi per i rifiuti depositabili: le nuove disposizioni chiare creano infatti i presupposti per un'esecuzione uniforme delle prescrizioni, a vantaggio dell'ambiente e dell'economia. Finora mancavano sostanzialmente indicazioni dettagliate soprattutto per le discariche reattore, il che si è tradotto in una molteplicità di regolamentazioni cantonali divergenti. Cinque Cantoni sono contrari al disegno, poiché vorrebbero trattare le regolamentazioni nell'ambito di una revisione totale dell'OTR. Cinque Cantoni riconoscono il bisogno di intervento nell'ambito del deposito in discarica, salutano espressamente le regolamentazioni uniformi, ma fanno anche notare che i Cantoni auspicano da anni una revisione totale dell'OTR. Nove associazioni economiche e industriali e gruppi d'interesse accolgono favorevolmente le nuove disposizioni, due associazioni sono contrarie. Due organizzazioni ambientaliste approvano il disegno di ordinanza. La DCPA condivide le disposizioni relative alle discariche, ma fa anche notare che dovrebbe essere affrontata la revisione dell'OTR.

5. Risultati sui singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

La proposta di escludere dalla procedura di controllo dell'OTR i rifiuti che sottostanno all'OESA non è contestata ed è commentata solo da due Cantoni. Un Cantone accoglie favorevolmente la separazione delle competenze. L'altro suggerisce di verificare nuovamente la regolamentazione: il timore è di cedere un efficace strumento esecutivo in particolare in relazione agli impianti di fermentazione.

Art. 2 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento

Lo spostamento dall'articolo 12 all'articolo 2 del rinvio all'elenco dei metodi di smaltimento non è contestato. Cinque Cantoni e un'associazione ambientalista chiedono una definizione più precisa dei metodi di smaltimento a livello d'ordinanza.

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 2: Consegna di rifiuti

Art. 4 Obblighi dei detentori

Sulla proposta di escludere determinati rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche dalla definizione di rifiuti speciali sono pervenuti 41 pareri. La proposta di modifica è respinta con poche eccezioni. L'argomentazione fa leva sul fatto che la regolamentazione è difficile da comunicare ed eseguire. Si teme, ad esempio, che vecchi prodotti chimici sconosciuti o grandi quantitativi di liquidi siano smaltiti abusivamente con i rifiuti, mettendo così in pericolo la sicurezza nell'ambito della raccolta, del trasporto e dello smaltimento. Per l'ampia maggioranza dei partecipanti, una regolamentazione a livello federale è inutile dal momento che i sistemi attuali, con lo smaltimento attraverso il commercio e i centri di raccolta pubblici, funzionano bene.

Art. 12 Obblighi di notifica

I complementi agli obblighi di notifica proposti non sono praticamente contestati. L'indicazione dell'impresa di smaltimento invece del metodo di smaltimento utilizzato nell'ambito del trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo è addirittura approvata espressamente da due Cantoni e un'associazione di gestione dei rifiuti. Altre due associazioni di gestione dei rifiuti vi intravedono invece un controllo sproporzionato del commercio di rifiuti. La fissazione esplicita del termine di 30 giorni per la notifica annuale degli altri rifiuti soggetti a controllo è approvata espressamente da tre Cantoni, mentre un Cantone preferirebbe un termine più lungo. L'obbligo di utilizzare esclusivamente la forma elettronica per la notifica è approvato espressamente da due Cantoni e da due associazioni dell'economia, trattandosi di una soluzione moderna ed efficiente. Due associazioni economiche chiedono però che sia migliorata l'efficienza del sistema informatico. Solo un Cantone respinge la modifica con la motivazione che non tutte le aziende sono attrezzate con un PC e connesse a Internet.

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all'esportazione e all'importazione

Art. 14

L'autorizzazione dell'esportazione di rifiuti in Paesi della Comunità europea che non sono membri dell'OCSE non ha praticamente suscitato discussioni ed è addirittura approvata espressamente da un Cantone, tre associazioni economiche nonché un'impresa individuale. Solo un'associazione economica vorrebbe rinunciare alla modifica, se non è richiesta assolutamente dal contesto politico. Due associazioni ambientaliste dubitano infine della compatibilità ambientale del trattamento dei rifiuti in questi Paesi e temono un incremento delle spedizioni di rifiuti dovuta a costi di smaltimento più bassi.

Sezione 2: Esportazione

Art. 16 Domanda

In merito alla proposta di armonizzare la procedura amministrativa con quella della CE sono pervenuti solo otto pareri. Prevedendo uno sgravio amministrativo per gli esportatori, cinque associazioni dell'economia sono favorevoli alla notifica alle autorità. Un'associazione di gestione dei rifiuti non vi intravede invece alcun vantaggio. Infine, solo un'associazione ambientalista è contraria a che l'autorità di controllo, l'UFAM, offra questo servizio agli esportatori. Anche sull'aumento delle tasse si sono espressi solo pochi partecipanti all'indagine. L'aumento previsto è considerato adeguato. Solo due associazioni di gestione dei rifiuti criticano il fatto che l'onere fatturato non è giustificato, in particolare in caso di domande ripetute.

L'obbligo esplicito di compilare il modulo di notifica elettronicamente non è contestato. Non è menzionato in nessun parere. Un'impresa individuale suggerisce di mettere a disposizione modelli elettronici standardizzati per tutti i documenti e le prove da presentare.

Due associazioni di gestione dei rifiuti constatano che la disposizione in vigore, che prevede l'invio di una copia del modulo di notifica al Cantone competente, non figura più nella versione proposta. Un Cantone chiede che l'UFAM domandi l'approvazione del Cantone da cui sono esportati i rifiuti prima dell'esportazione.

Art. 17 Condizioni per l'autorizzazione all'esportazione

La concretizzazione delle condizioni per l'esportazione di rifiuti ha suscitato ampi consensi ed è criticata o respinta solo da pochi partecipanti all'indagine conoscitiva. Numerosi pareri esaminano però le due varianti relative all'esportazione di legno usato.

Per due associazioni dell'economia e un Cantone è importante che allo smaltimento in Svizzera e all'estero si applichino le stesse condizioni. Per la valutazione è quindi necessario conoscere l'intera via di smaltimento. Tre associazioni economiche chiedono che siano disciplinate più in dettaglio o addirittura vietate in particolare le esportazioni in deposito intermedio, essendo difficile controllare dove finiscono i rifiuti. Un'associazione di gestione dei rifiuti nonché due imprese individuali si sono espresse in modo critico nei confronti dell'obbligo di rivelare l'intera via di smaltimento. Temono un grande onere per gli accertamenti nonché una limitazione delle attività commerciali.

L'eliminazione delle limitazioni per l'esportazione di rifiuti speciali è approvata espressamente da cinque associazioni dell'economia, da un'associazione ambientalista, da tre Cantoni e da un'organizzazione dei Cantoni. Tra i sostenitori figurano anche gli impianti svizzeri d'incenerimento dei rifiuti speciali. Sono favorevoli all'idea di privilegiare gli impianti svizzeri solo due associazioni dell'economia nonché un Cantone che chiedono che determinati generi di rifiuti speciali siano attribuiti alle capacità di trattamento disponibili in Svizzera.

Il divieto esplicito di esportare rifiuti destinati direttamente a discariche superficiali è approvato senza eccezioni. Due associazioni ambientaliste e un'associazione economica esprimono anche delle riserve sul deposito di rifiuti in discariche sotterranee. Un'associazione economica chiede che sia disciplinato anche il deposito in ripiena. Due Cantoni di confine interessati osservano che per l'esportazione di materiale di scavo non contaminato di norma non esistono contratti di collaborazione regionale. Chiedono pertanto che il materiale di scavo non contaminato possa essere esportato come finora senza contratti di collaborazione regionale transfrontaliera.

In merito alla scelta della variante per l'esportazione di legno usato sono pervenuti complessivamente 50 pareri. 30 pareri si schierano a favore del mantenimento dell'attuale prassi di autorizzazione, che ammette l'esportazione di legno usato (variante 1). 18 pareri preferiscono invece un divieto generale di esportazione di legno usato (variante 2). Due associazioni dell'economia (usam, ASIR) non hanno potuto prendere posizione in seguito alle opinioni divergenti dei loro affiliati. La variante 1 è sostenuta da 16 Cantoni, dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), da nove associazioni dell'economia (tra cui Unione petrolifera, SGCI, SSIC), da un'associazione ambientalista (PUSCH) nonché da tre imprese individuali, che vorrebbero mantenere in particolare il riciclaggio dei materiali all'estero. A patto che sia garantita la compatibilità ambientale in base ai requisiti svizzeri, lo sfruttamento energetico deve essere lasciato al mercato, iscrivendo la problematica del CO₂ in una cornice sovraregionale. Si teme inoltre che la sicurezza dello smaltimento non possa essere garantita dagli impianti svizzeri e che i costi di smaltimento aumenteranno. Privilegiano la variante 2 nove Cantoni, tra cui tutti i Cantoni romandi, due associazioni economiche (cemsuisse, Comunità svizzera per il legname da industria), quattro organizzazioni di città e Comuni, due associazioni ambientaliste (Greenpeace e WWF Vaud) nonché un'impresa individuale. I sostenitori della variante 2

citano quale argomento le lunghe distanze di trasporto, assurde, e preferirebbero destinare il legname fresco al riciclaggio dei materiali e il legno usato allo sfruttamento termico. Nell'ambito del riciclaggio del legno usato non è escluso che sostanze nocive finiscano in mobili, ecc. I sostenitori della variante 2 sono inoltre convinti che, tra non molto, la Svizzera disporrà di capacità d'incenerimento sufficienti. Vari pareri attirano anche l'attenzione sulla problematica più generale di una politica dei trasporti e dell'energia non equilibrata in questo caso.

Art. 20 Garanzia dei costi di smaltimento

L'obbligo di fornire la garanzia esclusivamente sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa non è contestato.

Sezione 3: Importazione

Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso

Le modifiche proposte per concretizzare le condizioni per l'importazione di rifiuti non sono contestate dalla maggior parte dei partecipanti.

Sei Cantoni approvano espressamente il divieto di importare rifiuti in discariche superficiali. Un'associazione economica ritiene che dovrebbero restare possibili le importazioni di rifiuti non speciali in discariche reattore.

Sulla menzione della pianificazione cantonale dei rifiuti è pervenuto solo il parere favorevole di un Cantone.

Art. 24 Limitazione della durata del consenso

Considerato lo sgravio amministrativo, questa modifica non è contestata (quattro pareri favorevoli).

Sezione 4: Transito

Art. 29 Controllo al momento del transito

Non è contestato il fatto che per il transito di rifiuti soggetti a controllo solo in Svizzera non sia necessaria un'autorizzazione dell'UFAM (quattro pareri favorevoli).

Sezione 5: Notifica ed etichettatura

Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

L'adozione dei formulari della CE per i rifiuti che possono essere oggetto di trasporti transfrontalieri senza autorizzazione è poco contestata. Due associazioni di gestione dei rifiuti chiedono una verifica della portata giuridica di questa regolamentazione, e, segnatamente, delle conseguenze penali nel caso in cui i formulari non siano compilati correttamente o completamente. Si fa inoltre notare che l'obbligo di rivelare le relazioni d'affari è criticato dalle associazioni dell'economia anche nella CE.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 39 Aiuti all'esecuzione

In merito alla procedura di elaborazione degli aiuti all'esecuzione è pervenuto un solo parere. Un'associazione economica propone di precisare a che condizioni e su quali temi debbano essere emanati aiuti all'esecuzione.

Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni

La proposta di chiedere ai Cantoni di sostenere gli uffici doganali non solo nell'ambito del prelievo di campioni di rifiuti, ma anche nell'ambito del controllo della merce suscita l'opposizione di 16 Cantoni e della DCPA, che temono che l'attribuzione dei nuovi compiti comporti un'impennata della loro mole di lavoro. Sarebbe opportuno lasciare alle autorità federali la competenza per tutte le fasi della procedura nel traffico transfrontaliero. Solo due Cantoni approvano la modifica, ma chiedono una definizione esatta dei compiti e delle competenze.

La regolamentazione proposta per l'attribuzione di compiti ai Cantoni in relazione al ritorno e allo smaltimento dei rifiuti esportati illegalmente non è invece contestata e quattro Cantoni esprimono addirittura il loro assenso esplicito. Chiedono tuttavia una definizione esatta dei processi. Da questa misura, due associazioni di gestione dei rifiuti si aspettano un disbrigo più veloce dei ritorni. Solo due Cantoni respingono per principio l'attribuzione di qualsiasi nuovo compito ai Cantoni.

Due Cantoni interessati sono contrari alla competenza dei Cantoni di confine in materia di smaltimento di rifiuti. Se la provenienza dei rifiuti è sconosciuta e il detentore ha sede all'estero, spetta alla Confederazione occuparsi del trattamento rispettoso dell'ambiente e, in caso d'insolvenza del detentore, farsi carico degli eventuali costi.

Modifica del diritto vigente: ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)

Nella maggior parte dei pareri, le modifiche non sono contestate in modo particolare. Singoli pareri auspicano però precisazioni, complementi o verifiche sui seguenti punti:

In generale

Sei Cantoni propongono di pubblicare elenchi positivi dei rifiuti depositabili nelle varie discariche quale aiuto all'esecuzione. Sette Cantoni vorrebbero inoltre che l'allegato 3 dell'OTR in vigore fosse integrato nell'allegato 1. In alcuni pareri si fa inoltre notare che le direttive prospettate nell'allegato 1 cifra 4 sono assolutamente necessarie e vanno pubblicate al più presto.

Allegato 1 cifra 1 Discariche per materiali inerti

Ceneri di legna

Per il deposito di ceneri di legna non trattata, due Cantoni e un'associazione economica propongono delle precisazioni sui sali solubili delle ceneri.

Scorie di forni elettrici

Otto Cantoni fanno notare che per le scorie di forni elettrici (EOS) sono necessarie regolamentazioni speciali, dato che la composizione chimica e la reattività di tali EOS si distinguono chiaramente dai materiali inerti ai sensi dell'OTR.

Asfalto di demolizione contenente catrame

Due Cantoni e un'associazione auspicano una definizione esatta di "contenente catrame".

Valore limite per il cianuro

Sette Cantoni ritengono necessario introdurre un valore limite per il cianuro.

Allegato 1 cifra 2 Discariche per sostanze residue

Ceneri dei filtri

Nei loro pareri, due Cantoni, quattro associazioni e altri due interessati propongono di rivedere l'elenco dei rifiuti depositabili in discariche per sostanze residue e, se necessario, di completarlo. I due Cantoni e le quattro associazioni vorrebbero inoltre che l'espressione "ceneri dei filtri cementate" fosse sostituita da "ceneri dei filtri legate con leganti idraulici".

Quota di sali solubili

Due Cantoni e due associazioni propongono di modificare la regolamentazione in modo tale che la quota di sali solubili sia determinata nei rifiuti depositati in discariche per sostanze residue (=sostanze residue) e non nei rifiuti non trattati. Il valore limite va inoltre aumentato dal due al tre per cento in peso.

Allegato 1 cifra 3 Discariche reattore

Materiale raccolto nel dissabbiatore nelle fognature

Tre Cantoni sono critici nei confronti delle disposizioni concernenti il materiale raccolto nel dissabbiatore nelle fognature. Auspicano una precisazione o la loro soppressione.

Asfalto di demolizione contenente catrame

Due Cantoni auspicano una definizione esatta di "contenente catrame".

Estrazione dei rottami dalle scorie dell'incenerimento dei rifiuti

Tre associazioni e altri due ambienti interessati avanzano delle proposte per migliorare le disposizioni concernenti l'estrazione dei rottami dalle scorie dell'incenerimento dei rifiuti. Un Cantone è contrario a un periodo transitorio.

Valori limite per i rifiuti nel compartimento per scorie

Un Cantone insiste sull'introduzione di valori limite per i parametri organici nei rifiuti depositabili nel compartimento per scorie.